

FINO a 60.000 € a
singolo beneficiario.

**Credito d'imposta del 30% per sanificazione
ambienti di lavoro e acquisto di
dispositivi di protezione**

Articolo 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021)



SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- i soggetti esercenti attività artistica e professionale;
- gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale. Tali soggetti, tuttavia, possono rientrare nel novero dei beneficiari solo se in possesso del codice identificativo [exarticolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019](#).

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021** per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività¹;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

FORMA DELL'AGEVOLAZIONE E TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

L'ammontare del credito d'imposta corrisponde al **30%** delle spese ammissibili sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**, fino ad un massimo di **60.000 €** per beneficiario.

Il credito d'imposta NON è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

Non si applicano i limiti di cui [all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui [all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

La **Comunicazione** è da inviarsi esclusivamente con modalità telematiche, dal **4 ottobre** al **4 novembre 2021**.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

¹L'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.